



ASSOCIAZIONE NAZIONALE GUIDE TURISTICHE
Membro della Fédération Européenne des Associations de Guides Touristiques
STATUTO

Art. 1

E' costituita in Roma un'Associazione a carattere nazionale delle Guide Turistiche professioniste, con denominazione "Associazione Nazionale Guide Turistiche", con sede in Roma, Via Santa Maria alle Fornaci 8, int. D.

Art. 2

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che sono in possesso del titolo professionale di Guida Turistica, abilitata ed autorizzata secondo le vigenti disposizioni di legge. L'adesione all'ANGT può avvenire sia su iniziativa personale sia per il tramite di Organizzazioni locali rappresentative di Guide Turistiche.

Art. 3

L'Associazione non ha fini di lucro e intende conseguire i seguenti scopi: a) studio e soluzione dei problemi comuni a tutta la categoria, in collaborazione anche con le Organizzazioni sindacali; b) tutela dei diritti degli associati ed assistenza nelle loro vertenze e controversie inerenti alla professione di Guida Turistica; c) salvaguardia dell'etica professionale dei Soci; d) promozione di attività culturali attraverso convegni, congressi, etc., per l'aggiornamento ed il miglioramento della professionalità della categoria.

Art. 4

Organi dell'Associazione sono: a) Assemblea dei Soci; b) Consiglio Direttivo; c) Presidente; d) Collegio dei Revisori dei conti; e) Collegio dei Proviviri. E' istituita altresì la figura del Referente interno che non è Organo, le cui attribuzioni sono indicate nel successivo art. 13.

Art. 5

La qualità di Socio si acquista con l'accoglimento della domanda di adesione. La domanda, inoltrata a cura del richiedente o per il tramite delle Organizzazioni locali, è diretta al Consiglio Direttivo e deve contenere: dati anagrafici; anno e luogo di conseguimento dell'abilitazione; data del rilascio della prima autorizzazione all'esercizio della professione e relativo ambito territoriale. Unitamente alla domanda di adesione va versata la quota d'iscrizione fissata dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo deve deliberare in merito al suo accoglimento nella prima riunione successiva all'inoltro della domanda stessa. Qualora la domanda non dovesse essere accolta, l'Associazione è tenuta a restituire la quota d'iscrizione. Alla stessa procedura è tenuto il Socio decaduto che intenda rientrare nell'Associazione. L'adesione all'Associazione presuppone la conoscenza e l'accettazione del presente Statuto.

Art. 6

La qualità di Socio si perde: a) per recesso dichiarato del Socio; b) per decadenza dichiarata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio che non abbia provveduto al pagamento delle quote associative annuali entro la fine dell'anno sociale; c) per esclusione deliberata dall'Assemblea dei Soci, nei casi di mancata osservanza del presente Statuto o delle deliberazioni legalmente assunte dal Consiglio Direttivo. L'esclusione deve essere comunicata al Socio con lettera raccomandata. Il Socio che non ottemperi all'obbligo del pagamento delle quote associative, nelle forme e nei tempi stabiliti dal Consiglio Direttivo, perde il diritto a partecipare all'attività dell'Associazione.

Art. 7

L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci iscritti, in regola con i versamenti delle quote annuali, non soggetti né a decadenza né ad esclusione. L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente su deliberazione del Consiglio Direttivo in sessione ordinaria una volta all'anno, in sessione straordinaria quando lo stesso Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità oppure quando un terzo dei Soci ne faccia formale richiesta. La convocazione in sessione ordinaria dell'Assemblea dei Soci deve essere fatta con preavviso di almeno trenta giorni a mezzo lettera che deve contenere



l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della riunione in prima e seconda convocazione; la convocazione in sessione straordinaria può essere fatta nei tempi e con le forme di comunicazione ritenuti di volta in volta più idonei. Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono valide in prima convocazione quando i presenti raggiungono la metà più uno dei Soci iscritti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea dei Soci ha i seguenti compiti: a) eleggere il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri; b) deliberare sulle linee programmatiche proposte dal Consiglio Direttivo; c) approvare il bilancio preventivo e consuntivo; d) modificare ed integrare lo Statuto secondo i principi di maggioranza di rito; e) deliberare sull'esclusione dei Soci nei casi previsti dal presente Statuto.

Art. 8

Partecipazione e votazione nelle Assemblee. I Soci dell'ANGT iscritti alle Organizzazioni locali, possono partecipare e votare sia individualmente sia attraverso un delegato nominato con verbale assembleare da esibire preventivamente. Il delegato rappresenta i voti della maggioranza della propria Organizzazione locale. Quei Soci dell'ANGT che nelle riunioni assembleari delle loro Organizzazioni locali sono dissenzienti rispetto alle decisioni della maggioranza, possono partecipare e votare sia in via individuale sia attraverso un proprio delegato diverso da quello espresso dalla maggioranza dell'Organizzazione locale. I Soci dell'ANGT, assenti alle riunioni assembleari delle Organizzazioni locali, regolarmente convocate e assenti anche alle Assemblee dell'ANGT, sono considerati rappresentati a pieno titolo dal delegato di maggioranza della propria Organizzazione locale. I Soci dell'ANGT non appartenenti ad Organizzazioni locali ma in regola con le quote associative, possono partecipare e votare personalmente o delegare un qualsiasi Socio in regola con gli adempimenti associativi.

Art. 9

Il Consiglio Direttivo è formato da sette Membri eletti dall'Assemblea dei Soci e ha mandato biennale. Elege tra i suoi componenti il Presidente, due Vicepresidenti, il Segretario, il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno una volta all'anno, nonché tutte le volte in cui si ravvisino validi motivi, mediante convocazione del Presidente. Può, inoltre, riunirsi quando la maggioranza dei Consiglieri ne faccia richiesta al Presidente. Se durante il periodo di gestione vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a reintegrarne il numero secondo l'ordine di graduatoria delle ultime elezioni. L'assenza ingiustificata dei Consiglieri alle riunioni del Consiglio Direttivo per due volte consecutive, comporta la loro decadenza dalla carica. Il Consiglio Direttivo attua i seguenti compiti: a) elabora il programma dell'Associazione ed il relativo bilancio; b) delibera sull'attuazione del programma approvato dall'Assemblea; c) tiene e aggiorna il registro nazionale degli iscritti; d) nomina e designa rappresentanti dell'Associazione in tutti quegli Organi, Enti, Istituti ed Associazioni a carattere nazionale ed internazionale, in cui tale rappresentanza sia stata richiesta o si ritenga utile e necessaria; e) nomina, inoltre, i Membri di eventuali Comitati tecnici, sentito il parere dell'Assemblea. Tali nomine scadono automaticamente ad ogni rielezione del Consiglio Direttivo; f) esprime, se richiesto, pareri su vertenze professionali; g) delibera sulle domande di adesione all'Associazione; h) dichiara la decadenza dei Soci; i) formula il regolamento di attuazione dello Statuto da sottoporre a ratifica dell'Assemblea dei Soci; l) tiene i rapporti con il Referente interno delle Organizzazioni locali.

Art. 10

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione a tutti gli effetti di legge nei limiti del mandato conferitogli dal presente Statuto. Nell'assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni vengono assunte da uno dei due Vicepresidenti. Il Presidente ha le seguenti attribuzioni: a) convoca l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo; b) attua le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo; c) cura i rapporti dell'Associazione con le pubbliche amministrazioni a livello nazionale ed internazionale e con le altre Organizzazioni di categoria italiane e straniere, su delega del



Consiglio Direttivo. In presenza di situazioni eccezionali ed urgenti, il Presidente può prendere decisioni e curare rapporti con referenti esterni, salvo ratifica del Consiglio Direttivo entro trenta giorni dal compimento degli atti decisionali; d) convoca il referente interno delle Organizzazioni locali una volta l'anno in coincidenza di una riunione del Consiglio Direttivo.

Art. 11

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci. La durata della carica è di due anni. Il Collegio dei Revisori dei conti svolge i seguenti compiti: a) controlla le entrate, le spese e la gestione dei fondi e dei beni dell'Associazione; b) verifica che tutti gli atti amministrativi siano conformi allo Statuto e alle deliberazioni degli Organi dell'Associazione; c) partecipa all'esame e alla discussione dei bilanci preventivo e consuntivo e redige, prima della convocazione dell'Assemblea dei Soci, una propria relazione accompagnatoria; d) i membri del Collegio dei Revisori dei conti possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo su invito del Presidente quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario per l'andamento gestionale.

Art. 12

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre Membri eletti dall'Assemblea dei Soci. Essi possono essere scelti anche tra persone non appartenenti all'Associazione. La durata della carica è di due anni. Il Collegio ha competenza specifica per la risoluzione di tutte le controversie derivanti dall'applicazione delle disposizioni del presente Statuto, nonché di quelle derivanti da deliberazioni assunte dagli Organi dell'Associazione. Le decisioni vengono prese a maggioranza e sono definitive quale arbitrato amichevole compositore con dispensa da ogni formalità. L'iscritto che non si adegnerà al lodo dei Probiviri viene escluso dall'Associazione con provvedimento del Consiglio Direttivo.

Art. 13

Il Referente interno funge da tramite tra le Organizzazioni locali di Guide turistiche e il Consiglio Direttivo dell'ANGT. Compito del Referente interno è quello di raccogliere ogni utile informazione o problematica di categoria e trasmetterle all'ANGT o alle Organizzazioni locali di appartenenza. Le Organizzazioni locali sono tenute a comunicare il nominativo del proprio Referente al Consiglio Direttivo entro il mese di gennaio di ogni anno e sono tenute altresì a comunicare ogni eventuale revoca o sostituzione dell'incarico.

Art. 14

E' fatto divieto di cumulare diverse cariche sociali. Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite, salvo il diritto ai rimborsi stabiliti dal Consiglio Direttivo per l'espletamento di atti e di attività concernenti la vita associativa e l'interesse dell'Associazione, sempre nei limiti del mandato.

Art. 15

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote, a qualsiasi titolo versate dai Soci, nonché da eventuali contributi di Enti pubblici e privati. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 16

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà effettuata la liquidazione da un liquidatore nominato dall'Assemblea Soci. L'Assemblea ha l'obbligo di deliberare sulla devoluzione del patrimonio ad altre Associazioni d'ispirazione analoga o ai fini di pubblica utilità, ovvero ad ulteriori destinazioni, in quanto consentite dalla legge, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n° 662.

Art. 17

Per quanto altro non sia stato stabilito dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni di legge in vigore.